ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 43, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549, IN MATERIA DI EROGAZIONE DI UN INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

Art. 1

Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale

Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attivita' commerciale ai soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche.

(1)

Versione in vigore dal 1 gennaio 2002, non più in vigore dal 1 gennaio 2005 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale
Estremi	Decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1996

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-207-1996/art-1-indennizzo-per-la-cessazione-dell-attivita-commerciale/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it